

REGOLAMENTO INTERNO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

“Comunità Energetica della Valpolicella”

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “ValpoliCER”. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura "Associazione" per intendere l'Associazione di Comunità Energetica Rinnovabile “ValpoliCER”. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione e saranno presentate, approvate ed eventualmente discusse dall'Assemblea degli Associati.

Questo regolamento è conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione, situata in Fumane (VR), viale Volpara n. 46, CAP 37022.

*

1. ANNO SOCIALE

L'anno sociale dell'Associazione segue quello fiscale.

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo (d'ora in poi “Direttivo”), che ne costituisce l'Organo di amministrazione ai sensi dello Statuto. Il direttivo ha potere decisionale sulle scelte organizzative e varie dell'associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell'Assemblea degli Associati e se ne fa carico. Il direttivo è composto dal numero di persone deciso dall'Assemblea secondo lo Statuto, elette ogni 3 anni. Le persone eleggibili possono essere Soci, sia persone giuridiche che persone fisiche.

2.1 ASSEMBLEA DEL DIRETTIVO

Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Direttivo deve, oltre a quanto indicato nello Statuto:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Compilare i progetti per l'impegno del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Formulare il regolamento interno all'Associazione;
- Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, e l'espulsione dei soci;
- Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;

- Coordinare qualunque aspetto delle attività dei soci all’interno dei progetti dell’Associazione.

2.2 CARICHE DEL DIRETTIVO

Compatibilmente con il numero di persone elette nel Direttivo, esso deve avere al suo interno le seguenti cariche: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario. Le cariche sono elette all’assemblea.

2.3 ELEZIONI DEL DIRETTIVO

Potranno essere eletti nel Direttivo i soci iscritti. Le elezioni si svolgono ogni 3 anni.

3. SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando alcuni membri appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, si devono notificare le dimissioni tramite e-mail indirizzata all’attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Una volta accettata la richiesta di dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, nel caso ciò non fosse possibile, il Presidente o chi per esso si preoccuperà di convocare una seduta straordinaria dell’Assemblea degli Associati dove eleggere un nuovo rappresentante per il Consiglio Direttivo, che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio stesso.

3.1 DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione.

3.2 DIMISSIONI DEL VICEPRESIDENTE

In caso di dimissioni del Vicepresidente è il Tesoriere che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione.

3.3 DIMISSIONI DEL TESORIERE

In caso di dimissione del Tesoriere è il Segretario che ne assume la carica pro tempore fino a nuova elezione.

3.4 DIMISSIONI DEL SEGRETARIO

In caso di dimissioni del Segretario è il Tesoriere che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione. In caso di vacanza della carica di Segretario per mancanza di soci che ne vogliano assumere l’impegno, il Tesoriere avrà funzioni di Segretario fino a nuova nomina.

4. GESTIONE SERVIZI PROGETTI ED EVENTI

L’Associazione può operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell’ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L’autosufficienza energetica.

La partecipazione all’associazione è aperta e volontaria. Può avvenire secondo due assetti principali:

ASSETTO BASE in cui il partecipante non effettua investimenti, ma partecipando alla comunità ed eventualmente mettendo a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura o altro spazio limitrofo) consente alla comunità di perseguire il proprio scopo sociale attraverso lo sviluppo di impianti di produzione da FER (fonti energetiche rinnovabili).

ASSETTO ATTIVO in cui il membro dell'associazione partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione dell'investimento (secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio) oltre a tutti i vantaggi che derivano dall'appartenere alla comunità dell'energia.

La produzione di energia avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili che possono essere detenuti dalla comunità di energia rinnovabile (CER) a titolo di proprietà ovvero attraverso la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità.

Ad ogni iniziativa derivante dalla attività dell'associazione vi sarà uno o più Referenti di turno scelti fra i componenti del Direttivo. Se nessun membro del Direttivo può essere presente, sarà designata da parte del Direttivo, anche per un periodo continuativo, un'altra persona fra i Soci.

Alcune iniziative possono prevedere una quota di iscrizione a parziale o totale copertura delle spese sostenute. Il Referente dell'iniziativa si fa carico, previa approvazione del Direttivo, di stabilire tale quota e le modalità di partecipazione. Tale quota dovrà essere comunque sottoposta all'approvazione del Direttivo.

È facoltà dell'Associazione chiedere il patrocinio ad Enti Locali per promuovere attività che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

5. SOCI

5.1 AMMISSIONE SOCI

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

5.2 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per iscriversi all'Associazione sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota associativa che viene determinata ad inizio di ogni anno dal Direttivo il quale può negare temporaneamente l'ingresso dando una giustificazione tecnica.

Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario. Il valore della quota viene approvato ogni anno dall'Assemblea. A ogni inizio anno fiscale ai Soci verrà ricordato il rinnovo della tessera associativa, tramite mailing-list o altro mezzo.

5.3 SUDDIVISIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

La suddivisione dei benefici economici derivanti dai contributi in conto esercizio relativi all'energia condivisa incentivabile deve in ogni caso rispettare i Decreti, le delibere dell'ARERA pertinenti e le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" prodotte dal GSE. La suddivisione degli incentivi in conto esercizio relativi all'energia condivisa è effettuata nel modo seguente, su base annua. Fino al valore soglia della quota eccedentaria (55% o 45%) rispetto alla totale

energia immessa in rete:

- 23% del totale per coprire i costi di gestione dell'Associazione;
- 40% per i produttori (denominati anche Prosumer) di energia, in misura proporzionale all'energia condivisa immessa in rete;
- 30% ai clienti finali (denominati anche Consumer) in misura proporzionale all'autoconsumo condiviso di ciascun associato.
- 7% per attività con finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

I costi di gestione possono riguardare:

- costi di start-up (studio di fattibilità, costi amministrativi, costi di costituzione della comunità, costi di costituzione della configurazione della comunità di autoconsumo) organizzazione, gestione amministrativa, ottimizzazione dell'autoconsumo e sviluppo;
- costi di gestione degli impianti di produzione;
- remunerazione della messa a disposizione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi (eventuale);
- remunerazione degli investimenti (nel caso di partecipazione attiva);
- versamenti in fondi di solidarietà;
- versamenti in fondi per investimenti futuri;

Qualora l'associato ne faccia precisa richiesta, tramite delega scritta, l'Associazione potrà utilizzare la quota dell'incentivo destinata all'associato per il pagamento delle proprie bollette ed altre eventuali spese di gestione e/o amministrative legate ai costi derivanti dalla partecipazione alla configurazione di autoconsumo.

Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente i criteri espressi, se lo ritiene necessario.

Se, su base annua, l'energia condivisa incentivabile supera il valore-soglia definito dal Decreto rispetto al totale dell'energia immessa (55% o 45% se l'impianto ha beneficiato di contributi in conto capitale), i proventi derivanti dall'energia eccedente il valore soglia saranno ripartiti con i seguenti criteri:

- tra i soli consumatori diversi dalle imprese;
- re-investiti per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- per coprire i costi di gestione dell'Associazione o le attività di promozione per il risparmio energetico o per favorire la condivisione dell'energia tra i soci.

La ripartizione dei punti espressi sarà decisa in sede di Consiglio Direttivo in base alle programmazioni delle attività e ai bilanci annuali della CER (Comunità Energetica Rinnovabile).

5.4 ORDINE DI PRIORITÀ DEI PAGAMENTI

Nella piena disposizione del proprio conto di riferimento, l'Associazione si impegna a versare quanto di propria competenza secondo il seguente ordine di priorità:

- a) spese previste dalla legge di volta in volta applicabile a favore del Referente;
- b) altre spese di Gestione;
- c) redistribuzione dei benefici ai Membri, secondo il criterio identificato all'articolo 5.3 del presente Regolamento.

5.5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Premesso che l'elezione a membro del Direttivo non autorizza il Socio a venire meno ai doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ne deriva che qualsiasi iscritto, sia egli Socio o membro del Direttivo, commettendo una o più trasgressioni, può essere inquisito dal Direttivo stesso. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci spettano al Direttivo e sono:

- a) Richiamo scritto o in sede di Assemblea;
- b) Sospensione da otto a trenta giorni;
- c) Cancellazione per morosità;
- d) Esclusione.

Il richiamo scritto o in sede di Assemblea verrà applicato in caso di trasgressione lieve. La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al Socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali; il Direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto, e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. La cancellazione per morosità viene decretata dal Direttivo quando il Socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza prevista dal termine fissato nel giorno _____ di ogni anno senza un motivo ritenuto valido dal Direttivo.

Il Direttivo decide l'espulsione di un Socio:

- a) quando accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'associazione;
- b) quando si accerti l'indegnità dipendente dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto passato in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;
- c) talora si ritrovi affetto da gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere;
- d) qualora compia atti anche non diretti contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale, o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statutari;
- e) qualora sia assente ingiustificato per più di tre convocazioni. Tale comportamento comporta, inoltre, il decadimento delle cariche sociali, compresa quella del Presidente, determina e delibera l'impossibilità di rielezione.

Il Socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire in seguito cariche sociali se non siano decorsi almeno 3 anni dalla data di espulsione.

Il Direttivo delibera in merito all'espulsione, con votazione segreta e annotazione sul Libro dei Soci. Contro la decisione del Direttivo, il socio può ricorrere per iscritto, entro giorni 10 (dieci) dalla delibera. Il

reclamo proposto dal socio nei confronti dei provvedimenti di sospensione, o di espulsione non producono sospensione dei provvedimenti.

5.6 RESCISSIONE ISCRIZIONE

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Gli associati possono recedere esclusivamente a partire dal dodicesimo mese successivo alla prima iscrizione all'associazione. Dal tredicesimo mese l'Associato può recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevedere, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione alle spese di gestione e agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione (posta elettronica certificata).

I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale. Il Socio, in sede di abbandono, dovrà motivare al Direttivo la sua scelta.

6. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Essa delibera in sessione straordinaria o in sessione ordinaria sulle materie indicate sullo Statuto e Regolamento interno.

6.1 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea con le stesse modalità di comunicazione di cui sopra quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo.

6.2 NOMINA DEI DELEGATI

I soci dell'Associazione impossibilitati a presenziare all'Assemblea possono nominare un delegato per l'assemblea generale, purché in regola con i versamenti delle quote sociali; un socio non potrà possedere più di tre deleghe; il numero potrà modificarsi negli anni in base al numero di iscritti e su decisione del Direttivo. Le deleghe, in forma scritta, dovranno pervenire al Presidente dell'Assemblea all'inizio dell'Assemblea degli Associati. Le deleghe verranno verbalizzate dal Segretario.

6.3 PRESIDENZA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci coadiuvato dal Segretario.

7. REFERENTE DELLA CER

Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del

trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Il Referente deve avere le caratteristiche definite dalla delibera **414 del 7 dicembre 2023** dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, riprese dal “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” del GSE. Il Referente opera nei limiti e con le modalità definite dai citati decreti e regole.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese al GSE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dai comunicati del GSE, ex art. 76 del suddetto decreto.

Il Referente, per l'espletamento dell'attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente l'Assemblea e i produttori di impianti FER riconducibili alla CER.

Al momento dell'ingresso nell'associazione, ciascun associato della Comunità Energetica conferisce mandato all'associazione stessa, in persona del Presidente o di suo delegato, affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo (il “Referente”) per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”), per la gestione dei relativi Bonifici Economici, come infra definiti, e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE medesimo.

L'assemblea degli associati può successivamente deliberare di dare mandato senza rappresentanza ad un associato o a un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del Presidente.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

Fumane, 22/09/2025